

LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

di Dario Grimaldi

E' interessante osservare come la Costituzione nel delineare i diritti del cittadino si preoccupi di quelli inerenti alla formazione e li elenchi in una sequenza logica che indica di per sé il processo ideale e cronologico di formazione intellettuale e spirituale del cittadino nello Stato. Infatti, mentre negli articoli da 29 a 31, ed in particolare all'articolo 30, ci si occupa della prima educazione del cittadino, che deve avvenire all'interno della famiglia, negli articoli 33 e 34 ci si occupa del secondo stadio formativo che deve avvenire, sempre con l'ausilio della famiglia, nelle istituzioni scolastiche che debbono assolvere al compito di preparare culturalmente il cittadino, per far sì che questi possa inserirsi con una adeguata preparazione nel mondo del lavoro. E' proprio con il lavoro che si realizza la personalità umana e di esso si occupa la Costituzione negli articoli precedenti. Nell'Assemblea Costituente Aldo Moro propose questa sequenza di articoli che fu motivata con l'esigenza di seguire gradualmente la formazione della personalità dell'individuo, dalla famiglia alla scuola, al posto di lavoro. La scuola svolge un ruolo importante nella formazione del cittadino, l'articolo 33 della Costituzione si preoccupa soprattutto della libertà di insegnamento e del pluralismo delle opportunità formative. Infatti si afferma che "l'arte e la scienza sono libere" e di conseguenza si sancisce la libertà di ricerca scientifica e di espressione artistica senza che lo Stato abbia alcun diritto di intervenire, e continua l'articolo 33 "libero ne è l'insegnamento", cioè che il docente deve essere garantito da ogni costrizione o condizionamento da parte dello Stato. Il docente ha il diritto di comunicare le proprie idee e di esporre liberamente le proprie teorie in materia scientifica, morale, artistica, religiosa ai suoi allievi, purché rispetti a sua volta la libertà di quest'ultimi e ne stimoli il senso critico facendo conoscere anche le tesi diverse dalle sue. Nell'intento di fornire al cittadino una pluralità di opportunità formative e di evitare di offrire una sola offerta formativa o modello pedagogico, l'articolo 33 prevede da un lato l'istituzione di

scuole statali e dall'altro la possibilità per enti o privati di costituire scuole ed istituti di educazione ai quali deve essere assicurata la piena libertà. Sul delicato argomento si possono contare almeno due orientamenti: una prima interpretazione restrittiva sostiene che lo Stato non deve finanziare in alcun modo le scuole private, mentre un'altra interpretazione prende le mosse dalla seguente considerazione: se tutta la popolazione in età scolare frequentasse le scuole statali, lo Stato avrebbe un certo onere finanziario; se, invece, una parte di esse non le frequenta lo Stato ha un onere finanziario minore in quanto minore è il numero delle classi e di conseguenza degli insegnanti, delle strutture, dei collaboratori. Sarebbe però preferibile evitare di devolvere risorse finanziarie, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà economiche, alle scuole private, che spesso hanno un esiguo numero di studenti, tenuto conto delle sinergie economico-finanziarie che provengono dalla scuola pubblica. Non solo, ma sono convinto che l'intento costituzionale di salvaguardare la libertà di insegnamento potrebbe a volte essere sacrificata da eventuali "superiori" interessi politico-amministrativi spesso riscontrabili nelle organizzazioni private.

RIVISTA DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE DEL RISORGIMENTO